

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2013

Disposizioni applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (14A00907)

(GU n.36 del 13-2-2014)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, e' previsto un onere di comunicazione, da parte dei produttori, con modalita' da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute recante "Disposizioni applicative articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", successivamente modificato con decreto 29 novembre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto l'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2003, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i successivi commi 58 e 59;

Visto il DPCM n. 242 del 4 novembre 2012, recante la "definizione dei termini di conclusione dei provvedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazioni e di esportazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Considerata la necessita' di definire una modalita' operativa uniforme e finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene alle comunicazioni e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei;

Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del sistema, di prevedere specifiche modalita' telematiche, mirate a monitorare i quantitativi di sfarinati e paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione e a dare continuita' alla serie statistica sul commercio attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;

Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze per le quali non e' consentito l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 sono indicate in appositi registri di carico e scarico;

Considerata l'opportunita' di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;

Considerata l'esigenza manifestata dalle imprese di semplificare le modalita' di gestione relativamente alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonche' per soddisfare le potenziali accresciute richieste del mercato dell'Unione Europea e internazionale di sfarinati e di paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un sistema telematico per la gestione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41.

2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 che, unitamente ai successivi allegati 2 e 3, costituiscono parte integrante del decreto.

3. I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, devono produrre una distinta comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni in causa da parte del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli incrementi di produzione per singola tipologia di pasta, rispetto a quanto gia' trasmesso, devono essere riportati attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2.

5. Le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto gia' comunicato, devono essere riportate, entro il giorno di spedizione e di esportazione, attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2.

6. La produzione riportata nella comunicazione iniziale deve intendersi conclusa entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

7. I soggetti interessati devono, entro il 31 gennaio, dell'anno successivo comunicare all'Amministrazione i dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione effettuata ed alle quantita' esportate o spedite entro il 31 dicembre, utilizzando le medesime procedure e modalita' operative di cui al sistema telematico.

8. A partire dal 1 dicembre, l'operatore interessato presenta una nuova comunicazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, per la produzione da realizzare nell'anno successivo.

Art. 2

Modalita' di compilazione

1. Le disposizioni in merito alle modalita' di compilazione del modello di comunicazione, per gli sfarinati e le paste alimentari previsti all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono contenute nelle "Istruzioni per la compilazione" riportate nell'allegato 2.

Art. 3

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Scambi informativi

1. Gli scambi informativi tra l'autorità doganale e le autorità competenti indicate nel decreto vengono realizzati secondo i principi dello sportello unico doganale istituito dall'articolo 4, comma 57, legge 350/2004, e le disposizioni di cui al DPCM n. 242 del 4 novembre 2012.

Art. 4

Modalità di controllo

1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, è effettuata in modo da renderne possibile la diretta ed immediata verifica da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, nonché i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo nazionale, destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo o all'esportazione, sono identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza. In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, è sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.

3. Non è necessario identificare con appositi cartelli le materie prime e le sostanze conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 che si intendono utilizzare nella produzione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

Art. 5

Registri di carico e scarico

1. Nell'apposito registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità indicate nell'allegato 3, sono annotate:

- le materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e
- le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del DPR n. 187/2001

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui all'articolo 12, comma 1, del DPR n. 187/2001;

- i prodotti finiti ottenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 187/01.

Art. 6

Norme abrogate

1. Sono abrogati il decreto interministeriale 26 aprile 2002 e il decreto interministeriale 29 novembre 2002.

2. Per le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 26 aprile 2002 e nel decreto interministeriale del 29 novembre 2002.

Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Girolamo

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 446

Allegato 1: Iscrizione al sistema telematico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta d'iscrizione al SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*), nel Portale Mipaaf, dei soggetti interessati è necessaria per trasmettere al SIAN i dati relativi alle comunicazioni concernenti la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dal capo I e II del DPR n. 187/01.

Iscrizione

La richiesta d'iscrizione deve essere effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione *'Iscrizione Utente'*, disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf.

1. Dati richiesti

Il soggetto interessato deve selezionare il settore "sfarinati e paste alimentari di cui al DPR n. 187/01" e deve riportare il codice fiscale del titolare (nel caso di ditta individuale) o il codice fiscale del rappresentante legale della società (nel secondo caso è richiesto anche il CF della società).

L'applicazione *'Iscrizione Utente'* richiede l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica del soggetto interessato che, una volta validato dall'Amministrazione, è utilizzato per le successive comunicazioni.

2. Controlli

L'Amministrazione attiva, presso l'Agenzia delle Entrate, la procedura di verifica dei dati anagrafici indicati dal soggetto interessato.

L'Amministrazione provvede ad informare i soggetti interessati, in ordine all'esito del riscontro effettuato dall'Agenzia delle Entrate, con analoghe modalità.

Il numero identificativo personale (di seguito PIN) è trasmesso al soggetto interessato per posta ordinaria.

Registrazione

La richiesta di registrazione potrà essere effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione *'Registrazione Utente'* disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf, inserendo nell'apposita casella il codice fiscale ed il PIN.

Il soggetto interessato riceve, per posta elettronica, la *password* ed il *link* da selezionare per l'attivazione dell'utenza e l'accesso all'area riservata di "sfarinati e paste alimentari di cui al DPR n. 187/01".

Il soggetto interessato che possiede una CIE (carta d'identità elettronica) o una CNS (carta nazionale dei servizi), per operare, non deve attendere il PIN.



Soggetto interessato presente nel "SIAN"

Nel caso in cui il soggetto interessato fosse già presente nei elenchi dell'Amministrazione, per accedere all'area riservata del Sian (e quindi all'applicazione di propria competenza), è necessario effettuare la sola Registrazione sopra descritta.



Allegato 2: Comunicazione


L'operatore deve indicare nella comunicazione le informazioni relative alla produzione di sfarinati o paste alimentari, ai sensi dell'art.12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013 n.41.

La comunicazione, che deve essere compilata solo in formato elettronico, deve riportare i paesi destinatari della produzione di cui trattasi.

Nell'area riservata del Portale Mipaaf, il richiedente deve preventivamente inserire la propria utenza e *password* di cui all'allegato 1, per accedere all'applicazione del Sian: "Sfarinati e paste alimentari di cui al D.P.R. 187/01" e compilare il modello di seguito riportato.

Modello da utilizzare per le comunicazioni di cui all'articolo 1 del decreto.

QUADRO 1 - RICHIEDENTE			
Codice fiscale:	<input type="text"/>		
Cognome e nome o Ragione Sociale:	<input type="text"/>		
Indirizzo e numero civico Sede legale:	<input type="text"/>		
Comune:	<input type="text"/>	Prov. <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
QUADRO 2 - MAGAZZINO			
Indirizzo e numero civico:	<input type="text"/>		
Comune:	<input type="text"/>	Prov. <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
QUADRO 3 - STABILIMENTO			
Codice fiscale:	<input type="text"/>		
Cognome e nome o Ragione Sociale:	<input type="text"/>		
Indirizzo e numero civico Sede legale:	<input type="text"/>		
Comune:	<input type="text"/>	Prov. <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
Indirizzo (indicare solo se diverso da sede legale):	<input type="text"/>		
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
QUADRO 4 - MOLINO			
Codice fiscale:	<input type="text"/>		
Cognome e nome o Ragione Sociale:	<input type="text"/>		
Indirizzo e numero civico Sede legale:	<input type="text"/>		
Comune:	<input type="text"/>	Prov. <input type="text"/>	C.A.P. <input type="text"/>
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
Indirizzo (indicare solo se diverso da sede legale):	<input type="text"/>		
Prefisso e Numero Telefono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



QUADRO 5 - LAVORAZIONE			
Data inizio lavorazione:	<input type="text"/>	Quantità da produrre (in kg.):	<input type="text"/>
Pasta (descrizione):	<input type="text"/>	Sfarinato (descrizione):	<input type="text"/>
QUADRO 6 - MATERIE PRIME E SOSTANZE			
Materia prima /Sostanza (descrizione):	<input type="text"/>	Quantità (in kg.):	<input type="text"/>
QUADRO 7 - MISCELA VITAMINICA			
Miscela vitaminica : (descrizione)	<input type="text"/>	Quantità (in gr.):	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>
QUADRO 8 - CARATTERISTICHE (su cento parti di sostanza secca)			
Caratteristica (descrizione):	<input type="text"/>	Da: <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	a: <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
QUADRO 9 - PAESI			
Paese (descrizione):	<input type="text"/>		
Quadro 10 - Annotazioni			
Note:	<input type="text"/>		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quadro 1 - Richiedente

- Indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale e la sede legale (se persona giuridica) ovvero del cognome, nome e domicilio (se persona fisica).

I dati sono automaticamente forniti dall'applicazione; il richiedente può inserire o aggiornare i dati relativi al numero di telefono e al numero di fax.

Quadro 2 - Magazzino

- Indicazione della sede del magazzino dove è depositata la merce prodotta.

Quadro 3 - Stabilimento

Compilare solo in uno dei seguenti casi:

- In caso di Produzione conto terzi: indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale (se persona giuridica) ovvero del cognome e del nome (se persona fisica), dell'ubicazione dello stabilimento di produzione.
- In caso di Produzione diretta: indicazione dell'indirizzo dello stabilimento solo se diverso da quello della sede legale del richiedente (quadro 1).



Quadro 4 - Molino

Compilare solo in caso di produzione di sfarinato:

- Indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale (se persona giuridica) ovvero del cognome e del nome (se persona fisica), della sede del molino in cui sarà prodotto lo sfarinato.

Quadro 5 - Lavorazione

- Data di inizio lavorazione, conformemente ai termini di cui all'art.1, comma 3
 - Quantità complessiva in chilogrammi della produzione, conformemente ai termini di cui all'art.1, commi 3 e 4.
 - Descrizione della Pasta o, in alternativa, dello Sfarinato da produrre.
- Indicare il tipo di pasta alimentare o lo sfarinato da produrre.

L'applicazione fornisce la lista delle paste/sfarinati; il richiedente seleziona quella che intende produrre.

Quadro 6 - Materie prime e Sostanze

- Materie prime e sostanze che si intendono utilizzare riportando, per ciascuna di esse, la quantità espressa in chilogrammi.

L'applicazione fornisce la lista delle materie prime e delle sostanze, il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 7 - Miscele vitaminiche

- Miscele vitaminiche che si intendono utilizzare, riportando, per ciascuna di esse, la composizione per ogni chilogrammo di miscela.

L'applicazione fornisce la lista delle miscele vitaminiche; il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.

La comunicazione è richiesta solamente per la produzione di sfarinati e paste alimentari addizionati di vitamine e/o minerali, ottenuta ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 187/01 o che non sono conformi al regolamento (CE) 1925/2006.

Si rammenta che gli sfarinati e le paste alimentari con aggiunta di vitamine e minerali, purché conformi al Reg. (CE) n. 1925/2006, al momento della prima commercializzazione in Italia devono essere notificati al Ministero della Salute ai sensi della Circolare 6 marzo 2008, n.4075 "Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al reg. (CE) 1925/2006 Indicazioni sulle modalità della procedura di notifica".

Quadro 8 - Caratteristiche

Da indicare solo in caso di produzione di sfarinati e nel caso in cui la stessa è finalizzata a produrre paste alimentari con caratteristiche diverse dai limiti stabiliti dal regolamento:

- Caratteristiche con percentuale di presenza del prodotto.

L'applicazione fornisce la lista delle caratteristiche; il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 9 - Paesi

- Paesi dove il soggetto interessato intende spedire o esportare.

L'applicazione fornisce la lista dei Paesi, opportunamente distinti; il richiedente seleziona quello dove intende spedire o esportare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 10 - Annotazioni

- Riportare eventuali osservazioni



Il richiedente, compilati i dati della Comunicazione, deve confermare l'inserimento. L'applicazione, registra la comunicazione nel Sian, assegnando un numero di posizione, un numero e data di protocollo, per l'avvenuta compilazione.

E' possibile apportare successive modifiche alla comunicazione relativamente a:

- incrementi di produzione (art.1, comma 4)
- inserimenti di nuovi Paesi di destinazione (art.1, comma 5).

Alla conferma della modifica, l'applicazione mantiene il numero di posizione e registra la modifica della comunicazione, assegnando un numero e data di variazione che si aggiunge al numero di protocollo.

Riepilogo dei dati relativi alla produzione effettuata ed alle quantità esportate o spedite entro il 31 dicembre

1. Quantità di produzione, al 31 dicembre:

Il soggetto interessato riporta nella comunicazione la reale quantità prodotta.

2. Quantità spedita o esportata:

I soggetti interessati riportano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le quantità spedite o esportate nei paesi precedentemente inseriti nelle rispettive comunicazioni.

Si precisa che è obbligatorio aver inserito il paese di destinazione nelle rispettive comunicazioni per poter inserire le quantità oggetto di spedizione o di esportazione.



Allegato 3: Modalità di tenuta del registro di carico e scarico

1. Il registro di carico e scarico contiene le indicazioni minime indicate nelle tabelle A e B.

Tabella A - Sfarinati e Paste alimentari aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di materie prime conformi e/o sostanze di cui è autorizzato l'impiego

Nella parte "carico"	Nella parte scarico" :
1. la data di lavorazione e la quantità del prodotto ottenuto, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art. 1	1. la data di esportazione/spedizione/ trasferimento presso il deposito, il quantitativo con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1, gli estremi del documento di uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Tabella B - Sfarinati e Paste alimentari aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, nella lavorazione dei quali sono usate anche materie prime non conformi e/o sostanze di cui è non autorizzato l'impiego

Nella parte "carico"	Nella parte scarico" :
<p>1. <i>per le materie prime/sfarinati con requisiti diversi da quelli prescritti e/o di sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego:</i> la data di introduzione in magazzino/stabilimento, la quantità e la specifica denominazione merceologica, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e/o di accompagnamento dei prodotti;</p> <p>2. <i>per le materie prime/sfarinati conformi e/o le sostanze delle quali è autorizzato l'impiego:</i> la data di avvio alla lavorazione, la quantità, la specifica denominazione merceologica, nonché gli estremi dei documenti di acquisto e/o di accompagnamento dei prodotti;</p> <p>3. la data di lavorazione e la quantità del prodotto ottenuto, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1</p>	<p>1. la data della lavorazione, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sostanze utilizzate nella lavorazione,</p> <p>2. la data di esportazione / spedizione / trasferimento presso il deposito, il quantitativo, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1, gli estremi del documento di uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.</p>

Sono esentati dagli obblighi di registrazione l'acqua, il sale, le spezie, gli aromi, gli ingredienti utilizzati per i ripieni (nel caso di paste alimentari con ripieno) e gli ingredienti aggiunti nelle paste speciali di cui all'art. 7 del DPR 187/01. In tal caso va specificata la percentuale dell'insieme di questi ingredienti sull'impasto.

2. Le annotazioni di carico e scarico di cui al punto 1 sono effettuate entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni. (Ai fini del presente DM, per "giorno lavorativo" si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi).



3. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono lavorati e depositati. Sono esclusi i depositi di prodotti finiti e confezionati. La documentazione commerciale di entrata e di uscita dei prodotti finiti e confezionati riporta l'indicazione del lotto e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1.

4. Nel caso di lavorazione per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.

5. Il registro, preventivamente vidimato dalle Regioni o Province autonome competenti ove ha sede lo stabilimento, è tenuto:

a) manualmente o

b) con sistemi informatici, costituito da non oltre **500 fogli**, da stamparsi entro il settimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di carico e/o di scarico indicate al punto 1 e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo.

6. Il registro prima della vidimazione, deve riportare:

a. sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:

- «Registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al Decreto Ministeriale _____»
- il nome o ragione sociale, la partita IVA e l'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- l'indirizzo dello stabilimento/magazzino/molino;
- il nome, i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile legale;
- il numero di pagine costituenti il registro.
- il progressivo del registro riferito allo stabilimento/magazzino/molino e all'anno
- la data di vidimazione

b. la numerazione di ogni pagina (pag. x di y)

c. nel caso di fogli liberi per la tenuta con sistemi informatici, su ogni pagina:

- il nome o la ragione sociale della ditta e l'indirizzo dello stabilimento
- il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento/magazzino/molino e all'anno.

7. L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico viene assolto qualora le informazioni richieste al punto 1, tabelle A e B, se presenti nel sistema di rintracciabilità adottato dalla ditta in ottemperanza al Reg. (CE) 178/2002, siano annotate/stampate sui fogli vidimati secondo le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6.

